



Articolo 1 (Costituzione)

È costituita un'associazione di persone senza scopo di lucro, denominata "CENTRO STUDI SULLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCONRSUALI" o, in forma abbreviata, CESPEC, con finalità di studio e di organizzazione di strumenti per il confronto tra i magistrati nelle materie dell'esecuzione civile individuale, delle procedure concorsuali e del diritto penale dell'economia.

Articolo 2 (Scopi)

1 Scopo dell'associazione è quello di sviluppare un confronto permanente tra i magistrati per l'approfondimento delle questioni interpretative e delle problematiche organizzative relative alle materie indicate all'articolo 1 e per la maturazione di un'adeguata conoscenza delle interazioni tra le stesse e tra fenomeni economici e attività giudiziaria nella prospettiva dell'efficienza della giurisdizione e dell'efficacia dei controlli di legalità ai fini dell'effettività della tutela dei diritti

2 Rientra tra gli scopi dell'associazione quello di promuovere il confronto tra i magistrati e tutti i soggetti interessati alle materie di cui all'articolo 1 anche nella prospettiva di contribuire agli interventi legislativi sulle stesse.

3 A tal fine l'associazione:

- a) promuove la creazione ed assicura l'efficiente gestione di strumenti di comunicazione telematica tra gli associati e tra tutti i magistrati interessati, nonché eventualmente tra una più ampia cerchia di soggetti interessati, per lo sviluppo del confronto sulle materie indicate all'articolo 1 e per la circolazione della conoscenza e dell'approfondimento di provvedimenti giudiziali, circolari organizzative, articoli scientifici o altri documenti ad esse attinenti;
- b) promuove l'organizzazione di almeno un incontro nazionale annuale per ciascuna delle materie indicate all'articolo 1;
- c) promuove l'organizzazione di almeno un incontro nazionale annuale di carattere interdisciplinare;
- d) promuove l'organizzazione di seminari, convegni, dibattiti, ricerche e altre iniziative scientifiche, anche editoriali, su tali materie;
- e) coorganizza o partecipa nella forma della collaborazione scientifica a seminari, convegni, ricerche e altre iniziative scientifiche, anche editoriali, promosse da altri soggetti che non abbiano finalità di lucro;

f) promuove, nell'ambito delle iniziative sopra indicate, la più estesa partecipazione attiva dei magistrati coinvolti anche assicurando un'ampia circolarità nello svolgimento delle funzioni di relatore.

Articolo 3 (Patrimonio)

- 1) Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di cui all'articolo 7, da eventuali donazioni di enti pubblici e privati, nonché dai beni materiali ed immateriali comunque acquisiti dall'associazione.
- 2) Ogni donazione anche se proveniente da ente pubblico, è soggetta all'approvazione del comitato di segreteria a maggioranza assoluta dei suoi componenti, comunque nell'ambito dei principi direttivi e dei criteri fissati dall'assemblea.
- 3) Nessuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese ed impregiudicati i diritti di autore cui essi non abbiano rinunciato, può essere corrisposta agli associati per le attività da loro espletate nel corso od in occasione delle iniziative promosse dall'associazione od alla cui organizzazione essa ha contribuito;

Articolo 4 (Sede)

- 1) L'associazione ha sede in Rovigo, Via Verdi 4/A.
- 2) L'associazione può istituire altrove, anche all'estero, una o più sedi secondarie.

Articolo 5 (Durata)

- 1) la durata dell'associazione è stabilita in anni dieci, con possibilità di rinnovo di triennio in triennio, deliberata dall'Assemblea almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 6 (Composizione)

- 1) Dell'associazione fanno parte, con ogni diritto, tutti gli associati.
- 2) Essi sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo e tutti coloro che assumeranno la relativa qualità con le modalità previste dal comma 3 e dall'articolo 7.
- 3) Possono aderire all'associazione i magistrati professionali interessati alle materie previste dall'articolo 1 nonché i magistrati onorari che svolgono le relative funzioni con riferimento a tali materie.

Articolo 7 (Acquisto della qualità di associato)

- 1) Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 può aderire all'associazione mediante il pagamento della quota stabilita per l'anno solare in corso nelle mani del tesoriere o di un suo delegato o con versamento sul conto bancario intestato all'associazione e, se si tratta della prima adesione, contestuale presentazione al comitato di segreteria di un'istanza di adesione. Se l'assemblea non ha

ancora deliberato ai sensi dell'art. 12 la quota d'iscrizione per l'anno in corso l'adesione avviene con il pagamento della quota stabilita per l'anno precedente, salvo l'obbligo della successiva integrazione.

2) L'adesione dei soci, illimitatamente rinnovabile, ha durata limitata all'anno solare nel quale è stata pagata la quota di adesione; ma gli effetti sono prorogati di diritto fino alla scadenza del termine stabilito per il pagamento della quota sociale per l'anno solare successivo o, in mancanza, fino al trentuno marzo di quest'ultimo.

3) Il comitato di segreteria può negare l'ammissione entro il termine perentorio di quindici giorni dall'istanza o dal pagamento della quota sociale per l'anno in corso, quando non sussistono i requisiti di ammissione o per altre gravi ragioni, da comunicare previamente all'interessato per consentirgli di controdedurre.

4) Chi si iscrive per la prima volta all'associazione acquista la pienezza dei diritti derivanti dal presente Statuto, compreso l'elettorato attivo e passivo e quello di prendere parte alle deliberazioni dell'Assemblea, decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 o dal momento anteriore in cui il comitato di segreteria delibera di fare decorrere l'adesione.

5) I magistrati onorari, al momento del versamento della quota per il rinnovo dell'adesione, sottoscrivono un atto in cui dichiarano che svolgono le funzioni di giudice dell'esecuzione o giudice addetto alle procedure concorsuali o di vice procuratore onorario addetto al settore del diritto penale dell'economia.

6) Oltre alla quota annuale potranno essere richiesti agli associati contributi per le partecipazioni agli eventi organizzati.

Articolo 8 (Doveri degli associati)

1) Gli associati assumono l'impegno di contribuire, in spirito di solidarietà, al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2 ed all'espletamento delle attività di cui all'articolo 3.

2) Essi sono tenuti al rispetto delle decisioni degli organi dell'associazione.

Articolo 9 (Diritti degli associati)

1) Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative dell'associazione nel rispetto delle regole di ammissione ai singoli eventi stabilite volta per volta dal comitato di segreteria.

2) Gli associati hanno diritto di organizzare o coorganizzare a nome dell'associazione incontri, seminari, convegni ed altre iniziative, previa approvazione da parte del comitato di segreteria, che ne valuta anzitutto la conformità alle regole e linee guida stabilite dall'assemblea.

3) Gli associati hanno diritto di voto nell'assemblea.

Articolo 10 (Perdita della qualità di associato)

1) Ferma la durata annuale dell'adesione con gli associati diversi dai sottoscrittori dell'atto costitutivo secondo le previsioni dell'articolo 7, la qualità di associato si perde per recesso, oppure a seguito di

condanne penali per delitti non colposi o disciplinari diverse dall'ammonimento o dalla censura per ragioni attinenti.

2) Il recesso è regolato dal deposito dell'articolo 24 del codice civile.

3) La perdita della qualità di associato per cause diverse dal recesso è deliberata dal comitato di segreteria e maggioranza dei due terzi suoi componenti, su proposta di uno o più associati o per sua autonoma iniziativa, dopo avere contestato le violazioni ed aver preso atto di eventuali giustificazioni entro un termine perentorio a tal fine fissato.

Articolo 11 (Organi)

1) Sono organi dell'associazione: l'assemblea, il segretario, il comitato di segreteria, i coordinamenti delle aree tematiche (esecuzione civile individuale, procedure concorsuali e diritto penale dell'economia) ed il tesoriere.

2) Le cariche sociali hanno durata per l'anno solare in corso al momento del conferimento, con proroga fino alla data di svolgimento dell'assemblea annuale convocata per il loro rinnovo.

Articolo 12 (L'assemblea).

1) L'assemblea, costituita da tutti gli associati, è l'organo deliberante dell'associazione.

2) Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del segretario, ovvero con delibera del comitato di segreteria, ovvero, in caso di omessa convocazione nel termine di cui comma 6, su iniziativa di un numero di associati pari ad un decimo del totale degli associati, sull'ordine del giorno rispettivamente indicato dal segretario ovvero dal comitato di segreteria ovvero dagli associati che hanno assunto iniziativa.

3) L'assemblea provvede:

- a. alla determinazione delle quote di cui all'articolo 7;
- b. all'elezione o alla sostituzione dei componenti del comitato di segreteria,
- c. alla nomina dei componenti dei coordinamenti delle aree tematiche,
- d. alla nomina del tesoriere,
- e. all'elaborazione del programma annuale di massima dell'attività dell'associazione ed alla definizione delle linee guida in ordine all'organizzazione e svolgimento delle iniziative ed alla collaborazione ad iniziative organizzate da altri soggetti e delle regole relative alla copertura dei relativi costi;
- f. all'approvazione dei rendiconti.

5) L'assemblea è convocata con comunicazione inviata, almeno venti giorni prima, mediante messaggio postato su tutte le chat attive e sui forum CESPEC.

6) L'assemblea prevista è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un sesto di essi.

7) L'assemblea è presieduta dal componente del comitato di segreteria che sia presente e sia il più

anziano di età.

8) Il presidente dell'assemblea nomina il segretario dell'assemblea, dirige il dibattito e pone in votazione le mozioni e le proposte, certificando alla fine l'esito ed il contenuto delle deliberazioni.

9) Per la validità delle deliberazioni è sufficiente il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente dell'assemblea.

10) Non sono ammesse più di due deleghe per ogni associato, da comunicare a mezzo mail al segretario, in favore di un altro associato.

11) Il verbale dell'assemblea è comunicato a tutti gli associati entro dieci giorni dal suo svolgimento.

12) L'assemblea annuale con all'ordine del giorno l'elezione del comitato di segreteria e la nomina dei coordinamenti delle aree tematiche e del tesoriere è convocata con comunicazione a norma del comma 5.

Articolo 13 (Il comitato di segreteria).

1) Il comitato di segreteria è composto da nove associati, tre per ciascuna delle aree tematiche (esecuzione civile individuale, procedure concorsuali e diritto penale dell'economia)

2) Se i candidati propostisi nel corso dell'assemblea che abbia all'ordine del giorno la loro elezione risultano superiori a tale numero i suoi componenti sono eletti a voto segreto.

3) Ciascun votante può esprimere sei preferenze indicando sulla scheda un massimo di due nomi con riferimento a ciascuna delle tre aree tematiche (esecuzione forzata – procedure concorsuali – diritto penale dell'economia) in cui si articola l'attività dell'associazione.

4) Lo stesso associato può essere eletto nella carica di componente del comitato di segreteria per tre anni di seguito e successivamente è rieleggibile soltanto se è decorso almeno un biennio dalla cessazione della funzione.

5) Il comitato di segreteria assicura lo svolgimento del programma annuale delle attività deliberate dall'assemblea, approva ogni iniziativa organizzata a nome dell'associazione o che veda comunque il coinvolgimento dell'associazione, verificandone la conformità allo statuto ed alle linee guida e regole stabilite annualmente dall'assemblea, fornisce, quando necessario, il supporto organizzativo per le iniziative promosse dai coordinamenti o dai singoli associati e delibera sugli impegni di spesa gravanti sull'associazione.

6) Il comitato di segreteria assume le sue determinazioni, di norma con modalità telematica, a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti espressi prevale quello del segretario o, in mancanza, quello dell'associato più anziano di età;

Articolo 14 (Il segretario).

1) Il segretario è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal comitato di segreteria nel suo interno per l'anno in corso. Lo stesso associato è rieleggibile nella carica di segretario per un ulteriore anno, e successivamente può essere rieletto quale componente del comitato di segreteria nei limiti di

un periodo complessivo di tre anni secondo quanto stabilito al precedente articolo 13.

2) Il segretario:

- a. salvo quanto previsto al comma secondo dell'articolo 16, rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e sovrintende al generale andamento dell'attività dell'associazione;
- b. coordina le attività del comitato di segreteria e assicura l'esecuzione di quanto deliberato;
- c. convoca, se necessario, i coordinamenti delle aree tematiche;
- d. sottopone annualmente all'assemblea una relazione sull'attività svolta ed i rendiconti consuntivo e preventivo.

3) Nei casi di necessità e urgenza, il segretario assume determinazioni indispensabili per la buona riuscita delle iniziative dell'associazione, dandone tempestiva comunicazione al comitato di segreteria per la relativa ratifica, che deve intervenire entro i quindici giorni successivi.

4) In caso di assenza o di inadempimento del segretario le sue funzioni svolte dal componente del comitato più anziano di età.

Articolo 15 (I coordinamenti delle aree tematiche).

1) Per ognuna delle tre aree tematiche – esecuzione civile individuale, procedure concorsuali, diritto penale dell'economia - l'assemblea nomina un coordinamento sulla base delle dichiarazioni di disponibilità e d'impegno allo svolgimento delle relative funzioni per un anno.

2) Il coordinamento elegge al suo interno il coordinatore. Non può essere eletto coordinatore chi è componente del comitato di segreteria. Lo stesso associato non è rieleggibile nella carica di coordinatore se non decorsi almeno due anni dal pregresso svolgimento della funzione

3) Il coordinamento promuove l'attività dell'associazione con riferimento alla relativa area tematica, elabora i programmi delle singole iniziative e, previa approvazione da parte del comitato di segreteria, ne cura l'organizzazione e lo svolgimento, salvo il supporto organizzativo del comitato di segreteria quando necessario.

4) Il coordinamento promuove, nell'ambito delle attività di formazione, le iniziative che possono contribuire alla copertura dei costi dell'incontro nazionale previsto all'art.2 comma 3 relativo alla specifica area tematica e degli altri incontri, seminari e convegni programmati.

5) Il coordinamento, non appena insediato, nomina l'amministratore e il coordinatore scientifico, eventualmente anche nella stessa persona, della mailing-list e della chat della relativa area tematica (forumesecuzioni@yahoogroups.com, forumprocedureconcorsuali@yahoogroups.com, penaleconomia@yahoogroups.com, salva la possibilità di mutamenti di denominazione o di creazione di nuove mailing-list e delle chat) per l'anno in corso e assicura il contributo dei propri componenti al suo sviluppo come luogo di confronto tra i magistrati iscritti di alto livello tecnico. Lo stesso associato può essere nominato amministratore e coordinatore della mailing-list e della chat per due anni di seguito e può essere nuovamente nominato soltanto se è decorso almeno un biennio dalla cessazione

dalla funzione. L'ammissione all'associazione comporta l'iscrizione di diritto ad almeno una delle mailing list e alla chat.

6) Le funzioni di componente del coordinamento sono incompatibili con quelle di componente del comitato di segreteria, e viceversa.

Articolo 16 (Il tesoriere e il referente).

1) Il tesoriere è nominato dall'assemblea tra gli associati o in persona di un esperto esterno all'associazione, che accetti di svolgere gratuitamente il suo incarico.

2) Il tesoriere rappresenta l'associazione nei suoi rapporti di natura patrimoniale con i terzi.

3) Il tesoriere:

- a. si occupa della predisposizione dei rendiconti;
- b. detiene, secondo le modalità decise dal comitato di segreteria, la cassa dell'associazione e ne custodisce il patrimonio, curando altresì la riscossione delle quote sociali, che dovranno essere versate dai singoli associati entro i termini stabiliti dall'assemblea o, in mancanza o se anteriore, entro il trentuno marzo di ogni anno;
- c. sottoscrive i contratti ed intrattiene i rapporti con banche o altri intermediari per la tenuta e la gestione anche ordinaria di conti correnti o simili per le attività del Centro, ivi compresa l'emissione o l'incasso di assegni;
- d. cura gli adempimenti fiscali nonché gli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di riservatezza e di dati personali

4) Il comitato di segreteria nomina tra gli associati, ogni due anni, un proprio referente per i rapporti con i soggetti che si occupano degli aspetti organizzativi degli eventi (seminari, convegni, incontri per professionisti) organizzati dal Cespec. Il referente viene investito dalla segreteria dei poteri necessari per operare un controllo sui detti soggetti, oltre ad esercitare quelli previsti nei singoli contratti. Il referente opera sulla base delle direttive della segreteria e riferisce alla stessa circa il proprio operato. Partecipa alle riunioni del comitato di segreteria che involgono gli aspetti organizzativi degli eventi. Controlla i preventivi ed i rendiconti resi dai soggetti sopra indicati, di conserva con il tesoriere, dando al comitato di segreteria il suo motivato parere.

5) Le funzioni di referente sono incompatibili con quelle di componente dei coordinamenti.

Articolo 17 (Estinzione).

1) In caso di estinzione dell'associazione, la liquidazione e la destinazione di ogni attività patrimoniale sarà effettuata dal comitato esecutivo, secondo le indicazioni dell'assemblea e fatte salve le disposizioni di legge in materia.

2) Il patrimonio sarà preferibilmente devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

3) E' in ogni caso esclusa, sia nel corso della vita dell'associazione, che al momento dello scioglimento di essa, la distribuzione, diretta o indiretta di avanzi di gestione, fondi o riserve.

Articolo 18 (Modifiche dello statuto).

1) Le clausole del presente statuto possono essere modificate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei partecipanti, i quali devono costituire la maggioranza degli associati aventi diritto al voto

Articolo 19 (Norma transitoria).

Le norme sulla rieleggibilità nelle cariche di componente del comitato di segreteria, segretario e coordinatore dell'area tematica nonché di amministratore e coordinatore di una delle mailing list di area si applicano con decorrenza dal primo gennaio 2016, con esclusione di rilevanza del pregresso svolgimento di una di tali funzioni